



COMUNE DI ALIFE
(Provincia di Caserta)

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2017, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/2000)

Numero	9	del	24/07/2018
--------	----------	-----	-------------------

Prot. n° 8857/2018 O.S.L.

OGGETTO:	PROPOSTA DI ADOZIONE DELLA MODALITA' SEMPLIFICATA DI LIQUIDAZIONE DI CUI ALL'ART. 258 DEL D. LGS. n. 267/2000.
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di luglio, alle ore 10,00 nella Casa Comunale, si è riunita, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, la Commissione nelle persone di:

		Presente	Assente
Dott.ssa Maria CASTALDI	<i>Presidente</i>	x	
Rag. Elena D'ANIELLO	<i>Componente</i>	x	
Dott.ssa Pina CAPASSO	<i>Componente</i>	x	

PREMESSO

- che il Comune di Alife, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 9 aprile 2017, immediatamente esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che, con decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune, conferendo alla stessa i poteri di cui all'art. 253 del citato Testo Unico;
- che il citato decreto presidenziale di nomina è stato trasmesso dalla Prefettura di Caserta al Comune di Alife con acquisizione al protocollo dell'Ente, in data 28/08/2017, al n. 7297;
- che, con Deliberazione n. 1 del 28/08/2017, la Commissione Straordinaria di Liquidazione (OSL) si è insediata presso il Comune di Alife;
- che, ai sensi dell'art. 254, comma 1, del TUEL, l'Organo Straordinario di Liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione del piano di rilevazione dei debiti, atto con il quale si avvia la procedura ordinaria di liquidazione dell'indebitamento;
- che l'art. 258 del TUEL consente, in alternativa alla procedura ordinaria, il ricorso ad una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, come espressamente precisa

FD



il comma 5, secondo cui: *“si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione”*;

RICHIAMATI

- l’art. 254, comma 3, del TUEL che include nel piano di rilevazione della massa passiva:
 1. i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all’art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato;
 2. i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell’articolo 248, comma 2;
 3. i debiti derivanti da transazioni compiute dall’organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;
- l’art. 258 del TUEL che, nel dettaglio, stabilisce:
 1. Comma I - *“L’organo straordinario di liquidazione, valutato l’importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all’ente locale dissestato l’adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente comma. Con deliberazione di giunta l’ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s’impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2”*;
 2. Comma II - *“L’ente locale dissestato è tenuto a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese di liquidazione”*;
 3. Comma III - *“L’organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l’erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all’anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 gg. dalla conoscenza dell’accettazione della transazione.
A tal fine, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l’accettazione, l’organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”*;
 4. Comma IV - *“L’organo straordinario di liquidazione accantona l’importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L’accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”*;
 5. Comma VII - *“E’ restituita all’ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione, esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti”*;
- l’art. 36, comma II, della L. 96/2017 di modifica dell’art. 255, comma 10, del D. Lgs. 267/00, che espressamente statuisce: *“In deroga a quanto previsto dall’articolo 255, comma 10, del D. Lgs. 267/00, per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all’organo straordinario di liquidazione. L’amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente nell’ambito della gestione straordinaria della liquidazione. Resta ferma la facoltà dell’organo straordinario della liquidazione da definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori”*;

CONSIDERATE

- la Deliberazione della Sezione Autonomie Corte dei Conti (Deliberazione n. 14/SEZAUT/2009/IADC) sulla gestione finanziaria degli enti locali, con la quale la Corte ebbe modo di osservare *“... la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex.art.*

258 del TUEL E' in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzitutto obbligatoria per l'Amministrazione ...";

- la Deliberazione della stessa Sezione (Deliberazione n. 13/SEZAUT/2012/FRG) ove si precisa che "..... la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà: è apprezzata da tutti gli OSL e, dove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce";
- le analisi svolte nello studio pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno "Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo", ove si afferma che "questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni. Inoltre, la transazione ed il relativo pagamento, se da una parte, permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte solleva l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali. L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento"

CITATE

- la propria precedente Deliberazione n. 6 del 21/02/2018, trasmessa in data 22/02/2018 al Ministero dell'interno – Dipartimento Finanza Locale, avente ad oggetto la richiesta di proroga dei termini di cui all'art. 254 del TUEL e di individuazione della procedura da adottarsi ai fini della liquidazione della massa passiva, nella quale questo organismo si riservava di proporre al Comune di Alife, l'adozione della procedura semplificata ex art. 258 del TUEL;
- le diverse comunicazioni istituzionali, a partire dal 15 marzo 2018 (nota Prot. 3474) trasmesse al Commissario straordinario del Comune di Alife e ai Responsabili di Area, di rilascio delle certificazioni ex art. 254, comma IV del D. Lgs. 267/00;

DATO ATTO

- che l'organo straordinario di liquidazione ha ritenuto doveroso attendere, ai fini della presente proposta di adozione, sia di acquisire dati in relazione alle entrate fiscali di competenza dell'OSL, riscosse o da riscuotere, sia che si concludesse l'iter di rilascio delle certificazioni ex art. 254, comma IV del D. Lgs. 267/00 da parte dei Responsabili di Area - con la precisazione che molte fattispecie debitorie, oggetto di istanza o comunque afferenti al periodo della liquidazione, sono ancora in fase di istruttoria presso gli uffici comunali, stante, come dichiarato dai Responsabili interessati, il disordine amministrativo riscontrato nell'Ente, nonché la documentazione a supporto delle istanze, alquanto, carente;
- che i residui attivi e passivi del Comune di Alife sono stati considerati dall'OSL, tenendo conto:
 - di quanto rappresentato con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 24/04/2018 di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016 e della relazione dell'organo di revisione economico-finanziario - allegata alla deliberazione commissariale assunta con poteri del Consiglio comunale, n° 7 del 17/05/2018, di approvazione del conto consuntivo al 31 dicembre 2016 - ove espressamente è riportato quanto segue: "Si invita il responsabile dell'area finanziaria a trasmettere l'elenco dei residui attivi e passivi all'organismo straordinario di liquidazione (OSL), nella consapevolezza che l'estrema confusione documentale, amministrativa e contabile non ha consentito di produrre un ri-accertamento dei residui con criteri di certezza e matematica sicurezza sulla sussistenza del titolo giuridico posto a base della pretesa debitorie e/o creditoria";



- questo Organo, in relazione alle modifiche intervenute con la Legge n. 96/2017, amministrerà i residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata in maniera separata, valutando la facoltà di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;
 - questo Organo ha effettuato una rilevazione sommaria della situazione debitoria dell'Ente, non compresa in quella derivante da presentazione istanze, sulla base di documentazione varia acquisita, che ha evidenziato un importo di € 3.675.182,68;
- che la massa passiva presumibile rilevata in sede di sommaria delibazione da parte dell'OSL è riassunta nella tabella allegata alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, costituita tenendo conto dei seguenti elementi informativi e procedurali:
- le istanze di ammissione alla massa passive pervenute sono n. 132, di cui n. 115 entro il termine del 05 dicembre 2017 e n. 17 pervenute dopo tale data;
 - l'importo complessivo risultante dalle istanze presentate dai presunti creditori è pari ad € 2.994.849,66;
 - debiti da istanze risultano ammissibili, per sommaria delibazione, e di competenza dell'OSL per € 2.581.622,25;
 - i debiti risultanti dalla sommaria delibazione dell'OSL, in base al citato art. 258 del TUEL, possono essere oggetto di una definizione transattiva nella misura variabile tra il 40 % ed il 60 % dell'importo riconosciuto, ad eccezione dei crediti privilegiati e delle spese di liquidazione per i quali il pagamento deve essere previsto nella misura del 100% degli importi;
- che la massa attiva presumibile rilevata in sede di sommaria delibazione da parte dell'OSL è riassunta nella tabella allegata alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, costituita tenendo conto dei seguenti elementi informativi e procedurali:
- questa Commissione ha determinato, con Deliberazione n. 8 del 31/05/2018, la presa d'atto del fondo di cassa, come costituito con Determinazione del Responsabile dell'Area finanziaria – R.G. n. 429 del 10/11/2017, e che in merito alla suddetta quantificazione è stato richiesto un parere al Ministero dell'Interno, prot. 484 dell'11/01/2018, successivamente rinnovato, e che in relazione alla risposta si valuterà l'opportunità di chiedere, nuovamente, a codesta Amministrazione la rettifica dell'importo come determinato;
 - il totale della massa attiva sarà suscettibile di rettifica a seguito della comunicazione da parte dell'Ente degli incassi, a valere sulla gestione dei residui attivi al 31 dicembre 2016, successivi alla data di insediamento di questo Organo;
- che il fabbisogno netto presunto dell'OSL è determinato nel dettaglio come da tabella allegata alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, costituita tenendo conto dei seguenti elementi informativi e procedurali:
- l'ipotesi di transazione è riportata pari ad una media del 50% dell'importo richiesto, che sarà oggetto di successiva rideterminazione in sede di definizione dei criteri e delle modalità di estinzione delle pretese creditorie;
 - l'importo della massa debitoria deve essere sommato agli oneri della liquidazione (compenso ai componenti dell'OSL di cui al D. M. 9/11/1995, oneri riflessi, spese di pubblicità, remunerazione per lavoro straordinario svolto dal personale di supporto, eventuali spese per riscossioni tributi, possibili collaborazioni esterne ed altre spese diverse), prudenzialmente, quantificato in complessivi € 234.121,90;
 - l'OSL ha considerato, sulla base dei dati forniti dall'ufficio tributi dell'Ente, un ammontare di entrate fiscali, di competenza ante 31 dicembre 2016, per € 2.500.000,00, in conseguenza di una proiezione di effettivo incasso dell'importo complessivo di € 9.224.966,58;
 - il fabbisogno dell'OSL è condizionato dalla restituzione di somme alla Cassa Depositi e Prestiti - per mancanza e/o errata certificazione della liquidità ricevuta in applicazione di disposizioni normative ante 31/12/2016 - come risulta da deliberazione commissariale con poteri di Consiglio comunale, n° 7 del 17/05/2018, di approvazione del conto consuntivo al 31.12.2016. Tale situazione debitoria sarà oggetto di futuro approfondimento, da parte dell'OSL, in merito

alla sussistenza del predetto debito e alle modalità di restituzione, tenendo conto del dissesto finanziario del Comune di Alife;

TENUTO CONTO

- che è necessario che l'Ente si impegni a mettere a disposizione le risorse necessarie per soddisfare tutti i debiti, al fine di garantire la *par condicio creditorum*;
- che l'OSL, in caso di non adesione alla procedura semplificata, dovrà procedere, in ottemperanza al vigente quadro normativo di riferimento, con la c.d. modalità ordinaria, prevista degli artt. 256 e ss. del D. Lgs. n. 267/00, che prevede il deposito al Ministero dell'Interno del piano di rilevazione, l'approvazione del piano di estinzione con il pagamento delle passività sino alla concorrenza della massa passiva realizzata. La parte non coperta dovrà inevitabilmente essere posta a carico dei futuri bilanci dell'Ente locale ed essere ripianata anche mediante l'adozione di piani di impegno pluriennali;

RITENUTO

- opportuno, necessario e conveniente per tutti i soggetti coinvolti, procedere con l'adozione della modalità semplificata, proponendo periodicamente le transazioni limitatamente ai debiti certi, liquidi ed esigibili che verranno successivamente definiti, pur evidenziando che è solamente l'Amministrazione comunale pro - tempore a poter decidere di optare per la modalità di accertamento e liquidazione di cui al richiamato art. 258, mettendo conseguentemente a disposizione dell'OSL la necessaria liquidità;

RILEVATO

- che la procedura semplificata prevede che, entro trenta giorni dalla notifica della proposta, la Giunta deliberi l'adesione o meno alla procedura semplificata e che, in caso positivo, si impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie che, unitamente a quelle nella disponibilità dell'OSL, siano sufficienti a coprire almeno il 50% del fabbisogno presuntivo, oltre all'importo calcolato al 100 % per i debiti privilegiati e per gli oneri della liquidazione;
- che il diniego, nel caso in cui la Giunta non esprima l'adesione alla procedura semplificata, dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'amministrazione comunale intenda far fronte alla massa passiva;
- che l'adozione della procedura semplificata fa venir meno l'obbligo della predisposizione del piano di rilevazione, in base al comma 5 dell'art. 258 del D. Lgs. n. 267/00;
- che le transazioni verranno proposte, in riferimento ai crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, sulla base del criterio della priorità dei crediti privilegiati da lavoro subordinato, sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze ed in considerazione dell'iter di rilascio delle attestazioni rese ai sensi dell'art. 254, comma 4, del D. Lgs. 267/00 da parte dei responsabili di Area e della conseguente chiusura delle istruttorie ancora in corso;
- questo Organo deve contemperare l'esigenza di risanamento dell'Ente e le legittime aspettative dei soggetti individuati quali creditori, in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità cui si deve ispirare l'attività amministrativa;

VISTI

- il D. Lgs. n. 267/00;
- la Legge costituzionale n. 3/2001;
- il D.P.R. 378/1993, contenente il Regolamento recante le norme sul funzionamento degli enti locali;



- la Circolare del Ministero dell'Interno n. F. L. 21/92 del 20/09/1993 ;
- la legge n. 96/2017.

Con votazione unanime

DELIBERA

Per le motivazioni che precedono e che qui si abbiano per ripetute e trascritte:

- 1) di proporre alla Giunta municipale, anche in ossequio ai principi di buona amministrazione, di efficienza ed economicità, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. 267/00;
- 2) di richiedere alla Giunta municipale di esplicitare, nelle modalità e nei tempi previsti dal legislatore, l'adesione o meno alla procedura semplificata, con l'impegno ad individuare le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione, per la copertura di almeno il 50% dei debiti (100% se privilegiati);
- 3) di precisare che, laddove la Giunta non esprima l'adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'amministrazione comunale intende far fronte alla massa passiva;
- 4) di approvare la Tabella contenente i quadri della situazione debitoria, della massa attiva e del fabbisogno netto presunto, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di riservarsi di precisare tempestivamente, appena concluse le istruttorie ancora in corso, l'ammontare della massa passiva ammessa alla liquidazione, comprensiva dei debiti di bilancio non "coperti" da specifica istanza di ammissione al passivo e di eventuali ulteriori debiti che potrebbero afferire alla massa passiva;
- 6) di notificare la presente deliberazione al Sindaco del Comune di Alife e agli altri competenti della Giunta comunale;
- 7) di trasmettere la stessa:
 - al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale;
 - alla Prefettura - UTG di Caserta;
 - alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania;
 - al Presidente del Consiglio Comunale di Alife;
 - all'organo di revisione economico - finanziaria del Comune di Alife;
- 8) di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 378/1993 e verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/00, a cura del personale di supporto di questa Commissione.

Alle ore 19.40 la seduta è sciolta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Maria CASTALDI

Elena D'ANIELLO

Pina CAPASSO



QUADRO SITUAZIONE DEBITORIA

A)	Importo complessivo delle istanze presentate per l'ammissione alla massa passiva (come da rilevazione effettuata tramite portale Ge.DI. alla data del 24/07/2018)		€ 2.994.849,6€
B)	Importo delle istanze da escludere, in toto o in parte, sulla base di certificazioni (parziali) ricevute dai responsabili di Area al 24/07/2018		€ 413.227,41
C)	Importo complessivo stimato delle istanze di ammissione a seguito di sommaria delibazione	A - B	€ 2.581.622,25
D)	Importo presunto dei debiti di ufficio (di bilancio e fuori bilancio) risultante da consultazione di documentazione varia acquisita dall' OSL, al netto di somme richieste con istanze di ammissione (€ 751.659,36)		€ 1.897.143,65
E)	Importo presunto dei debiti derivante da contenzioso come da rilevazione dell' Ente (€ 2.214.898,88) al netto di somme comprese nelle situazioni debitorie per debiti di ufficio (€ 202.941,9) e per istanze (€ 312.885,75)		€ 1.699.071,24
F)	Importo presunto dei debiti di ufficio	D + E	€ 3.596.214,93
G)	IMPORTO PRESUNTO MASSA DEBITORIA DI COMPETENZA OSL (da considerare nella misura oggetto di transazione di cui alla lettera N)	C + F	€ 6.177.837,18

QUADRO MASSA ATTIVA

H)	Fondo di cassa al 31/12/2016, versato con valuta 18/05/2018 (al netto di somma restituita alla Cassa Depositi e Prestiti oggetto di richiesta parere dell'OSL al Ministero Interno), come da determinazione responsabile Area finanziaria R.G. n. 429 del 10/11/2017		€ 216.921,35
I)	Somme riscosse da Publilalfana Srl per entrate fiscali di competenza OSL (rendicontazione Publilalfana prot. 5974 del 17/5/2018), di cui € 60.936,70 già accreditato sul conto della liquidazione come da estratto c/c bancario del 24/07/2018		€ 110.954,05
L)	Somme riscosse dal Comune di Alife per entrate fiscali di competenza OSL (comunicazione Ufficio Tributi prot. 8839 del 24/07/2018)		€ 291.355,88
M)	IMPORTO MASSA ATTIVA DI COMPETENZA OSL determinato senza considerare le riscossioni in c/residui confluite nel Fondo di cassa non dettagliati nella deliberazione responsabile Area finanziaria. R.G. 429 del 10/11/2017 e senza considerare le somme ancora da riscuotere	A + B + C	€ 619.231,28

QUADRO FABBISOGNO NETTO PRESUNTO

N)	Importo della massa passiva sottoposta a possibile transazione al 50% (percentuale oggetto di rideterminazione fra il 40% ed il 60%)		€ 3.088.918,59
O)	Importo stimato crediti privilegiati	G per 50%	€ -
P)	Importo stimato spese della liquidazione (da accantonare al 100%)		€ 234.121,90
Q)	Importo massa attiva		€ 619.231,28
R)	Fabbisogno netto presunto	N + O + P - Q	€ 2.703.809,21
S)	Importo stimato entrate, per € 9.224.966,58, da riscuotere dal Comune fino al 31.12.2016 (comunicazione Ufficio Tributi prot. 8840 del 24/07/2018), considerando probabilità di incasso di € 1.000.000 per IMU/TASI da attività di accertamento ed € 1.500.000 per TARES/TASI		€ 2.500.000,00
T)	Fabbisogno netto presunto sulla base degli accertamenti fiscali in corso di definizione e secondo probabile percentuale di incasso	R - S	€ 203.809,21
U)	Restituzione anticipazioni straordinarie di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti (€ 656.645,84 + € 786.099,27 + € 609.229,89), come da Deliberazione di approvazione del conto consuntivo approvato con deliberazione Commissariale con poteri di Consiglio comunale n° 7 del 17/05/2018, al netto dell'importo di € 662.099,86 già detratto dal Fondo di cassa al 31/12/2016, come determinato dal Responsabile		€ 1.389.875,13
V)	Fabbisogno netto presunto sulla base degli accertamenti fiscali in corso di definizione e secondo probabile percentuale di incasso e della restituzione della anticipazione di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti	T - U	€ 1.593.684,34